

Se si svende la merce bancarotta per distrazione

Rischia una condanna per bancarotta per distrazione l'imprenditore che, per fronteggiare la crisi, svende la merce. Insomma, ha sancito la Cassazione con sentenza 6342 del 10 febbraio 2014, è punibile penalmente qualunque condotta di dissipazione dei beni aziendali che conduce la società al fallimento. La quinta sezione penale ha quindi confermato il verdetto espresso dalla Corte d'appello di Potenza, che a sua volta ribadiva quello del Tribunale, secondo cui andava condannata per bancarotta patrimoniale un commerciante che aveva venduto a prezzi molto bassi la merce per, si era difeso, affrontare una mancanza di liquidità. Nel frattempo, tuttavia, la società era fallita. Quindi la Procura aveva spiccato un'accusa per il reato fallimentare. Inutile il ricorso della difesa ai giudici di merito e poi a quelli di legittimità. Con verdetto unanime, infatti, i magistrati hanno ravvisato nella condotta della donna la fattispecie penale formulata dalla Procura. Ciò al di là del dolo e della volontà della manager di fronteggiare una mancanza di liquidità. Sul punto il Collegio ha infatti chiarito che nella motivazione della pronuncia oggetto di ricorso si legge che la ditta fallita aveva annotato ricavi (fra il 1999 e il 2000) per circa 190 milioni di lire, a fronte di un decremento di magazzino per quasi 900 milioni, il che avrebbe potuto spiegarsi solo ipotizzando che l'impresa avesse praticato prezzi di vendita addirittura inferiori dell'80% rispetto a quelli di acquisto: tesi che - oltre a non trovare riscontri probatori significativi, ben potendo uno scontrino per importo modesto nascondere piuttosto introiti maggiori - era sconfessata dallo stesso consulente contabile, secondo cui la valutazione delle rimanenze era comunque fatta sul parametro del valore di acquisto dei beni. Allo stesso modo, la difesa della ricorrente non tiene in alcun conto l'osservazione dei giudici lucani in base alla quale «se anche si volesse dar credito all'assunto difensivo, la condotta correlata alla vendita della merce a condizioni di realizzo integrerebbe ugualmente la fattispecie di reato contestata nell'ipotesi della dissipazione.

Debora Alberici

